

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

INDICE

indice	1
Premessa	2
A- Obiettivi.....	2
B- Adozione.....	2
C- Diffusione	2
D- Aggiornamento	2
PARTE I.....	3
Regole di comportamento.....	3
Sezione I: rapporti con l'esterno.....	3
1.1 Competizione.....	3
1.2 Relazioni.....	3
1.2.1 Con gli interlocutori esterni.....	3
1.2.2 Con i clienti e i committenti	3
1.2.3 Con i fornitori.....	3
1.3 Ambiente.....	3
Sezione II: Rapporti con i collaboratori	4
2.1 Lavoro.....	4
2.2 La politica di salute e sicurezza.....	4
PARTE II	5
Modalità di attuazione	5
3.1 Prevenzione	5
3.2 Controlli.....	5
3.3 Sanzioni	5

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

PREMESSA

A- OBIETTIVI

La società KERBELL S.R.L. informa la propria attività interna ed esterna al rispetto del presente Codice Etico, consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. L'impresa crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

B- ADOZIONE

Questo Codice etico è stato adottato dall'Impresa con atto del 26.11.2012.

Attraverso l'adozione del Codice l'Impresa si è data l'insieme delle regole:

- ✓ di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato, alle quali KERBELL S.R.L. informa la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;
- ✓ di organizzazione e gestione dell'Impresa, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'Impresa.

C- DIFFUSIONE

Del Codice è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore di KERBELL S.R.L.

Copia del Codice è trasmessa all'Associazione di categoria cui l'Impresa aderisce.

Ciascun collaboratore dell'Impresa è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; l'Impresa vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

D- AGGIORNAMENTO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organo di Vigilanza.

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

PARTE I

REGOLE DI COMPORTAMENTO

SEZIONE I: RAPPORTI CON L'ESTERNO

1.1 COMPETIZIONE

KERBELL S.R.L. crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza perseguendo l'eccellenza per offrire ai propri clienti prodotti e servizi di qualità che rispondano alle loro esigenze.

I lavoratori ed i collaboratori di KERBELL S.R.L. devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Impresa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale dell'Impresa ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Impresa può giustificare un condotta dei vertici o dei collaboratori di KERBELL S.R.L. che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice. In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti KERBELL S.R.L. e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

KERBELL S.R.L. rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi economici che si è data, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza delle proprie lavorazioni in termini di innovazione, qualità, sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

1.2 RELAZIONI

1.2.1 CON GLI INTERLOCUTORI ESTERNI

I rapporti di KERBELL S.R.L. con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità. In particolare, i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal D.P.C.M. 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori. L'impresa non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

1.2.2 CON I CLIENTI E I COMMITTENTI

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

L'Impresa impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente. Nei rapporti con la clientela e la committenza l'Impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nel partecipare alle gare di appalto l'Impresa valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie. La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza.

L'impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.

1.2.3 CON I FORNITORI

Le relazioni con i fornitori di KERBELL S.R.L., ivi compresi i contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Impresa.

KERBELL S.R.L. si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.

L'Impresa valuterà costantemente l'adempimento da parte dei fornitori delle prescrizioni del presente Codice ai fini della loro conferma o selezione.

In ogni caso, rispetto ai reati rilevanti considerati nel Modello Organizzativo, ovvero omicidio colposo e lesioni personali colpose, per violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro i fornitori sono contrattualmente tenuti all'osservanza delle disposizioni contrattuali introdotte ad integrazione delle disposizioni contrattuali introdotte ad integrazione dei contratti di appalto, subappalto, prestazione d'opera o fornitura al fine di garantire l'osservanza del Modello Organizzativo.

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

SEZIONE II: RAPPORTI CON I COLLABORATORI

2.1 LAVORO

KERBELL S.R.L. riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro. Tutto il personale è assunto da KERBELL S.R.L. con regolare contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.

KERBELL S.R.L. persegue il rispetto del principio delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età, condizione di diversa abilità.

KERBELL S.R.L. favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative, ritenendo che l'alta professionalità dei propri dipendenti costituisca un patrimonio aziendale.

Nello specifico, l'impresa ha introdotto un Regolamento sicurezza dandone puntuale informazione ai lavoratori finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La violazione di dette prescrizioni è valutata nel Codice Disciplinare.

2.2 LA POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA

KERBELL S.R.L. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale in ambienti sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili ed adottando le migliori condizioni tecniche ed organizzative.

KERBELL S.R.L. si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subappaltatori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti. KERBELL S.R.L. considera la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante della sua attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda.

Per concretizzare tale impostazione l'impresa si impegna:

- ✓ a rispettare la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e, per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, ha istituito un SGSL mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie;
- ✓ a fare in modo che il SGSL coinvolga l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino al singolo lavoratore, secondo le proprie attribuzioni e competenze; a tal fine i lavoratori saranno sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilità in materia;
- ✓ a consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro rappresentanti, se nominati;
- ✓ a favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione, anche tramite forme di incentivazione del personale nel caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- ✓ a controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l'attuazione del SGSL e l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza, definendo opportuni indicatori;
- ✓ di riesaminare periodicamente la politica di sicurezza e il SGSL attuato;
- ✓ di seguire con attenzione le interdipendenze tra le attività produttive facenti capo all'azienda e quelle facenti capo ad altre componenti produttive presenti in stabilimento;

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

✓ ad adottare tutte le migliori tecnologie e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Pertanto, oltre a fornire tutti i materiali (vestiario / utensili) si impegna anche a formare il proprio personale in ordine al corretto utilizzo dei macchinari in dotazione, rifuggendo nel modo più assoluto la possibilità di risparmiare su tutto ciò che concerne la salute e la sicurezza sul lavoro, ritenendo tale aspetto assolutamente fondamentale ed ineludibile per quanto riguarda il rispetto di ogni lavoratore.

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

PARTE II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

3.1 PREVENZIONE

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, KERBELL S.R.L. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca in nome e per conto della stessa. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa l'Impresa si riserva di attribuire formali deleghe ed articolati incarichi a persone che, in ragione della loro qualifica contrattuale, sono in grado di assumere le correlate responsabilità.

In relazione all'analisi dei rischi di commissione di reato, KERBELL S.R.L. adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto sia della legge che delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

3.2 CONTROLLI

KERBELL S.R.L. adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisca per l'Impresa o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.

3.3 SANZIONI

KERBELL S.R.L. ha adottato un sistema sanzionatorio (disciplinare e contrattuale), da applicarsi nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi a qualsiasi titolo incaricati.

L'osservanza da parte dei dipendenti dell'Impresa delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Per quanto riguarda i terzi a qualsiasi titolo incaricati (contratti di appalto, subappalto, prestazione d'opera, fornitura, ecc.) il sistema sanzionatorio è precisato nei rispettivi contratti.

In particolare, ferme restando le specifiche sanzioni previste dal Codice Disciplinare interno nei confronti dei Dirigenti, potranno essere emesse, nei confronti dei dipendenti, le seguenti sanzioni:

- ✓ RICHIAMO ORALE, per le infrazioni di minima gravità;
- ✓ RICHIAMO SCRITTO, nei casi di recidiva nelle infrazioni di minima gravità;
- ✓ MULTA, nei casi di infrazioni ritenute di maggiore gravità dovute a negligenza;
- ✓ SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la multa;

	CODICE ETICO SICUREZZA	Allegato n. 13 DEL MOG
	Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 (Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)	Rev. 0.0 del 26.11.2012

✓ LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la sospensione. L'Ente comunque si riserva di adottare il provvedimento del licenziamento disciplinare nel caso siano state segnalate due gravi violazioni in capo al lavoratore.

La sanzione potrà essere irrogata soltanto all'esito delle procedure disciplinari previste dall'art. 7 L. 300/70.

Nei confronti dei terzi che collaborano con KERBELL S.R.L. in base a contratti di appalto, subappalto o fornitura è stato previsto un nuovo sistema di prescrizioni che vincola detti terzi a ottemperare alle prescrizioni poste dal Modello Organizzativo per la prevenzione, nelle aree operative dell'Ente, dei reati presi in considerazione dal Modello stesso.

Fiorano Modenese (Mo), li 26.11.2012

KERBELL S.R.L.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
